

I nostri soldi

di Carlo G. Alvano

Di recente la Corte suprema di Cassazione con una importante decisione, la n. 18482 del 12 luglio 2018 ha stabilito i principi che devono regolare gli investimenti dei risparmiatori che purtroppo, come anche le recenti cronache riferiscono, spesso sono travolti nei default finanziari.

Se sino ad oggi i promotori si erano difesi versando sul tavolo dei giudici pile di carte e modelli sottoscritti dai troppo spesso ignari investitori, da oggi tutto questo non basta. Al cliente che lamenta il danno da investimento, il promotore e la banca devono dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo, non essendo sufficiente giustificarsi con il cattivo andamento del mercato finanziario.

La vicenda parte dalla perdita subita da un risparmiatore, con un investimento progressivo di 434milioni dal 1996 al 2003. Alla fine la banca mandante del promotore ha risarcito per intero l'investitore dei soldi persi.

La difesa del sistema si fondava sulla lunga durata del rapporto con il cliente e il rifiuto di costui di fornire informazioni sul proprio profilo di rischio, ritenendosi in tal modo la banca esonerata dall'accertamento dell'adeguatezza delle singole operazioni di acquisto ripetute nel tempo, poiché non era credibile che le scelte di investimento fossero state compiute dal solo promotore all'insaputa del cliente. Peraltro gli investimenti avevano avuto ad oggetto fondi ad alto rischio, in relazione ai quali non vi era alcuna evidenza che vi fosse stata iniziativa esclusiva del promotore, dovendo piuttosto gli stessi ascrivere all'intento speculativo del cliente e che, dopo le prime perdite, gli investimenti erano stati deviati su fondi a più basso rischio. Promotore e banca sostenevano dunque di aver assolto tutti i doveri incombenti su di loro, dovendo la perdita di portafoglio del cliente ascrivere unicamente alla nota crisi dei mercati finanziari.

Rigettando queste difese la Corte Suprema ha invece affermato che in tema di obblighi informativi, è onere dell'intermediario fornire la prova di aver correttamente adempiuto ai propri doveri; che tale onere non può ritenersi assolto sol perché il cliente rifiuti di fornire informazioni sul proprio profilo soggettivo e di rischio, permanendo in tal caso sull'intermediario l'obbligo di valutare e comunicare al cliente l'adeguatezza o meno dell'investimento. L'intermediario è tenuto sia ad attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva e adeguata del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità, quali la solvibilità dell'emittente, il contenuto del prospetto informativo specifico destinato agli investitori istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato, ed a fornire al cliente un'informazione concreta e specifica sulle caratteristiche del prodotto. Tanto perché i singoli acquisti di titoli hanno un'autonomia negoziale che ne rende possibile l'autonoma risoluzione e impone dunque che gli obblighi di diligenza dell'intermediario siano ripetuti in occasione di ogni singola operazione. La responsabilità, quindi, è bene saperlo, ricade completamente e sempre a carico dell'intermediario.

L'indirizzo non può che condividersi altrimenti investimenti finanziari con programmi pluriennali stipulati da persone molto anziane o operazioni altamente speculative per persone dai mezzi finanziari limitati e per percentuali di patrimonio spropositate, non avrebbero alcuna tutela.

Una banca può quindi essere condannata a risarcire la perdita se il promotore non prova di aver adempiuto ad un obbligo a contenuto negativo, cioè per non aver sconsigliato il proprio cliente di effettuare operazioni di frequenza e dimensioni eccessive rispetto alla sua situazione finanziaria.

I primi casi che fecero molto discutere sono stati quelli dei crac Cirio e Parmalat, ma ve

ne sono tanti di sconosciuti anziani e pensionati che hanno visto andare in fumo i risparmi di tutta una vita e non hanno trovato un epilogo adeguato come quello indicato.

Non bisogna quindi scoraggiarsi ed insistere per andare alla ricerca del portafoglio perduto. Da oggi con questa sentenza è più facile.